

Codice di regolamentazione convenzionale dei principi, delle norme e delle regole cui si attengono le televisioni commerciali ai fini di assicurare il rispetto dei diritti e delle esigenze di un armonioso sviluppo dei telespettatori in età evolutiva

Stipulato a Roma il 19 maggio 1993 tra Frt - Federazione radio televisioni (le reti Fininvest e 150 delle principali Tv locali operanti nel Paese) e Acr - Azione cattolica dei ragazzi, Adoc - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori, Agesc - Associazione genitori scuole cattoliche, Aimc - Associazione maestri cattolici, Aiart - Associazione italiana ascoltatori radiofonici televisivi cine teatro, Age - Associazione italiana genitori, Anffas - Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali, Cgd - Coordinamento genitori democratici, Cidi - Centro di iniziativa democratica degli insegnanti, Cif - Centro italiano femminile, Confconsumatori, Faes - Famiglia e scuola, Famiglie nuove, Sindacato delle famiglie, Telefono Azzurro, Ucim - Unione cattolica italiana insegnanti medi, Unicef-Comitato italiano per l'Unicef, Unione nazionale consumatori.

Vista la [Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino](#);

Visti gli artt. 2, 3, 21, 31 e 41 della Costituzione;

Vista la direttiva Europea 3 ottobre 1989 n. 552 (art. 22);

Vista la legge 223/90;

Viste le norme del Codice penale poste a tutela dei minori;

Vista la [Carta di Treviso](#) sulla deontologia professionale degli operatori della comunicazione da rispettare nei confronti dei soggetti in età evolutiva in rapporto alle forme e ai contenuti dei moderni mezzi di comunicazione di massa;

Vista la Risoluzione del 28 ottobre 1991 su «Tv e minori» del Consiglio Consultivo degli Utenti costituito presso l'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e per l'Editoria;

Considerato che la società internazionale e l'ordinamento giuridico hanno ormai pienamente riconosciuto il diritto soggettivo del minore ad un regolare ed armonioso sviluppo della sua personalità;

Ritenuto che il rispetto di tale diritto debba essere assicurato attraverso il responsabile concorso, con la famiglia e con la scuola, di ogni altra agenzia di socializzazione, pubblica e privata;

Convenuto che la televisione ha già, e sempre più avrà, una rilevante incidenza sulla formazione e sull'educazione dei minori ai principi fondamentali dello sviluppo della società civile e che quindi un processo di regolamentazione riguarda sia le trasmissioni specificatamente dedicate ai ragazzi sia la più generale politica dei programmi televisivi e della pubblicità;

Considerato che i minori sono cittadini aventi gli stessi diritti degli altri cittadini, ma, nel contempo, esigenze di rispetto e di tutela particolari.

Le parti sottoscritte: approvano i principi, le norme e le regole indicate e concordano sull'opportunità di affidare il controllo della loro concreta applicazione ad un organismo paritetico, il quale sarà altresì deputato alla loro interpretazione *in itinere*.

Le parti sottoscritte: assumono a fondamento del Codice di Regolamentazione Convenzionale con riferimento alla generale programmazione televisiva e alle trasmissioni dedicate ai minori, i principi generali e le norme sia giuridiche sia deontologiche, già ricordati in premessa.

I documenti internazionali e nazionali citati vengono allegati al Codice e ne costituiscono parte integrante ed essenziale, oltre alle valutazioni e alle raccomandazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 7 ed 8 della Risoluzione del Consiglio Consultivo degli Utenti.

Le parti sottoscritte, inoltre, stabiliscono le seguenti regole relative ai programmi specificatamente dedicate ai ragazzi.

1 Assicurare, ferma restando la scrupolosa osservanza dell'art. 15 commi 10, 11 e 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che i programmi dedicati ai minori, in qualsiasi orario trasmessi, siano ispirati a valori positivi, umani e civili e al rispetto della dignità della persona.

2 Eliminare ragioni oggettive di pregiudizio per lo sviluppo dei minori nella programmazione ad essi dedicata e nella pubblicità in essa trasmessa a qualsiasi ora e quindi anche in quella messa in onda dalle 16:00 alle 19:00.

I programmi contenuti in tale fascia non devono essere comunque in contrasto con valori indicati al punto 1.

3 Garantire che nei 15 minuti precedenti e successivi ai programmi per minori non siano contenute sequenze, compresi *promo* e *trailer*, che possano turbare tale utenza.

4 Non inserire nella programmazione dedicata ai minori ed in particolare nella programmazione trasmessa dalle 16:00 alle 22:30, *trailer* e *promo* di produzioni televisive e cinematografiche non adatte ai minori.

5 Promuovere adeguatamente sulle reti le trasmissioni di programmi per minori nei tempi e nella programmazione a loro dedicata valutando anche le esigenze segnalate da educatori o da associazioni familiari e di teleutenti.

6 Eliminare la pubblicità in qualunque forma e modo effettuata di alcool, medicinali e, in genere, di tutti quei prodotti il cui uso può rilevarsi dannoso o pericoloso per i minori sia durante la fascia oraria protetta sia durante ogni altra programmazione dedicata ai minori.

7 Comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica e anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificatamente dedicate ai minori, i programmi per tale utenza sollecitandone le segnalazioni agli adulti.

8 Rispettare gli orari della programmazione come indicata sulla stampa.

9 Ispirare le autoproduzioni specifiche per i minori ai valori di cui al punto 1 e tenere conto dei medesimi valori in ogni altra produzione televisiva e cinematografica destinata ai minori.

10 Il rispetto e l'applicazione del Codice sono affidati ad un «*Comitato di attuazione*» il cui regolamento è approvato unitamente al Codice dell'Assemblea dei sottoscrittori. Il regolamento dovrà comprendere le norme di funzionamento del Comitato, le modalità di integrazione e di modificazione del Codice, l'indicazione di sanzioni dissuasive delle violazioni del Codice.